



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" che a decorrere dall'anno 2013 ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario (di seguito denominato "Fondo");

VISTO l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che in applicazione dell'articolo 27, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* è ripartito il fondo di cui all'*articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

CONSIDERATO altresì che in applicazione del richiamato comma 2, lettere a) e b), la ripartizione è effettuata:

a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 21 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;

b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alla lettera d) ed e);

VISTO il comma 2, lettera c), dello stesso articolo 27, che dispone una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'*articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere.

CONSIDERATO che la predetta riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023 e, in ogni caso, la riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti; tale riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del citato comma 2, è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;



VISTO l'articolo 17 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che al comma 1, lettera a), punto 2), ha abrogato la lettera e) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevedeva la destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflativa, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico;

TENUTO CONTO, pertanto, che la ripartizione di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è effettuata al netto delle risorse oggetto di riduzione ai sensi delle lettere c) e d) del richiamato comma 2;

VISTO l'articolo 27, comma 2-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che *“Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019”*;

VISTO l'articolo 27, comma 2-ter, del medesimo decreto legge che prevede che, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto del Fondo non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del medesimo Fondo, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonché delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera c), del predetto articolo 2 ovvero dell'*articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118*;

CONSIDERATO che il successivo comma 2 quater del medesimo articolo 27 dispone che, limitatamente agli anni 2023 e 2024, il riparto del Fondo deve essere effettuato per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dello stesso articolo, secondo le percentuali di riparto utilizzate per l'anno 2020;

CONSIDERATO che lo stesso comma 2 quater dispone che i criteri di ripartizione di cui alle lettere a) e b) del comma 2, del più volte richiamato articolo 27 si applicano alle risorse residue del Fondo risultanti dalla decurtazione dell'importo di euro 4.873.335.361,50;

TENUTO CONTO che non risulta ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, previsto dall'articolo 27, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con cui sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo;

CONSIDERATO che in applicazione del medesimo comma 6 dell'articolo 27, nelle more dell'adozione del richiamato decreto per la determinazione degli indicatori dei livelli adeguati di servizio e delle modalità di applicazione degli stessi, si provvede alla ripartizione del fondo con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, fermo restando quanto previsto dal comma 2 quater dello stesso articolo;

VISTO l'articolo 1, comma 4 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 417 del 28 dicembre 2022, che dispone che le risorse destinate alla *sharing mobility* per gli anni 2023 e 2024, sono impegnate ed erogate in favore di ciascuna Regione a seguito dell'emanazione dei decreti di riparto del Fondo nazionale per i medesimi anni 2023 e 2024 ;



CONSIDERATO che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è complessivamente pari a 5.179.554.000,00 euro per l'anno 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha previsto che *“al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acquedotto nella città di Venezia, in relazione all'assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della città antica, è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia”*;

CONSIDERATO, pertanto, che lo stanziamento del Fondo sul citato capitolo 1315 finalizzato al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, al netto dell'assegnazione al trasporto pubblico locale acquedotto nella città di Venezia di cui al precedente capoverso, è di 5.173.554.000,00 euro per l'anno 2024 e che tale importo è comprensivo dei 300 milioni di euro autorizzati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 comma 2-ter della legge n. 196 del 2009;

VISTO il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, che ha modificato l'importo del Fondo nazionale da destinare alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed ha previsto che *“per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, per l'implementazione e lo sviluppo della banca dati dell'Osservatorio, nonché per il conferimento degli incarichi di cui al comma 4, all'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui”*;

TENUTO CONTO, pertanto, che lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario, al netto della quota per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 pari ad euro 4.200.000,00, al netto della riduzione permanente di un milione di euro per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, ammonta ad euro 5.169.354.000,00;

CONSIDERATO che il predetto decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, all'articolo 8, comma 6, ha previsto, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di promuovere la sperimentazione di servizi di *sharing mobility*, che una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo nazionale sia destinata al finanziamento di specifici progetti individuati con uno o più decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO, pertanto, che per l'anno 2024 l'importo destinato alla sperimentazione di servizi di *sharing mobility*, come quantificato nel Decreto interministeriale n. 417 del 28 dicembre 2022, è pari ad euro 15.523.662,00;

TENUTO CONTO, pertanto, che lo stanziamento da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario, al netto della quota destinata alla sperimentazione di servizi di *sharing mobility*, ammonta ad euro 5.153.830.338,00;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 49 del 1 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2023 al n. 525, è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, pari complessivamente a euro 4.123.064.270,40, al netto della quota di euro 4.200.000,00, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



VISTO il decreto n. 157 del 28 marzo 2018, con il quale sono stati individuati i criteri per determinare i costi standard unitari di all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

TENUTO CONTO che i tempi istruttori per elaborare i costi standard relativi all'esercizio 2023 non sono compatibili con i tempi procedurali necessari per la ripartizione e l'integrale impegno contabile delle risorse stanziare sul Fondo nazionale per l'esercizio 2024;

RITENUTO, pertanto, opportuno applicare i costi standard ai dati istruttori inerenti l'esercizio 2019 in quanto in tale anno non si sono registrati effetti distorsivi sui costi dei servizi conseguenti all'evento epidemico da COVID-19;

CONSIDERATO che in applicazione dell'articolo 27, comma 2, lettera a), i costi standard sono applicati "al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale";

TENUTO CONTO che in applicazione della medesima disposizione a decorrere dall'esercizio 2024 i costi standard devono tenere conto dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;

VISTA la documentazione istruttoria sulla base della quale si è proceduto ad applicare il decreto n. 157 del 28 marzo 2018, considerando i dati acquisiti relativi alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria;

TENUTO CONTO che il decreto n. 157 del 28 marzo 2018, è applicato per l'esercizio 2024 sulla base dei dati istruttori disponibili;

VISTA la nota n. 9444, del 21 novembre 2024, con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all'applicazione del disposto del decreto n. 157 del 28 marzo 2018 inerenti i costi standard;

VISTA la nota n. 106427 del 25 ottobre 2024, con la quale l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha trasmesso i dati relativi all'applicazione del disposto della lettera c), comma 2, dell'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la nota n. 8899 del 5 novembre 2024, della Direzione Generale del Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa all'applicazione del disposto della lettera c), comma 2, dell'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la nota n. 9194, del 13 novembre 2024, con la quale l'Osservatorio ha trasmesso i dati relativi all'applicazione del disposto del comma 2 bis, dell'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 come modificato dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 561 del 1° dicembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti il dicembre 2017 reg. n.1-4577 con il quale è stato ripartito il "Fondo nazionale" per l'esercizio 2017 e sono state determinate le quote da decurtare alle risorse assegnate alle Regioni Lazio, Umbria e Basilicata;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 537, del 7 dicembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 12 dicembre 2018 reg. n.1-3018, con il quale è stato ripartito "Fondo nazionale" per l'esercizio 2018 ed è stato previsto all'articolo 5 che le quote da decurtare di cui sopra siano rateizzate in quote annuali per 8 anni a decorrere dal 2018;

VISTA l'intesa acquisita in Conferenza Unificata in data 10 dicembre 2024;

DECRETA



Art. 1

(Riparto del Fondo nazionale)

1. Per l'anno 2024 le risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono ripartite tra le Regioni a statuto ordinario per il concorso finanziario agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per un importo pari a 5.153.830.338,00 euro, al netto delle seguenti quote:

- 15.523.662,00 euro, quale quota destinata alla sperimentazione dei servizi di *sharing mobility*;
- 4.200.000,00 euro, quale quota destinata all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riduzioni previste dal comma 2, lettera c), dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1, ferme restando le correzioni apportate in applicazione dei successivi articoli 2 e 3, è effettuata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 - quater e comma 6, del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50:

a) per 4.873.335.361,50 euro, secondo gli importi di cui alla tabella 1.

TABELLA n. 1		
REGIONI	% di Riparto	Riparto quota fondo 2023 con percentuali storiche
ABRUZZO	2,69	131.079.613,26
BASILICATA	1,55	75.529.145,19
CALABRIA	4,28	208.557.897,68
CAMPANIA	11,07	539.424.282,09
EMILIA ROMAGNA	7,38	359.616.188,06
LAZIO	11,67	568.661.370,55
LIGURIA	4,08	198.812.201,53
LOMBARDIA	17,36	845.926.426,11
MARCHE	2,17	105.740.803,26
MOLISE	0,71	34.597.221,34
PIEMONTE	9,83	479.000.965,94
PUGLIA	8,09	394.213.409,40
TOSCANA	8,83	430.272.485,17
UMBRIA	2,03	98.918.815,96
VENETO	8,27	402.984.535,94
TOTALE	100,00	4.873.335.361,50

b) per 280.494.976,50 euro secondo gli importi di cui alla tabella 2:



TABELLA n. 2			
REGIONI	costi standard applicati a tutti i servizi + costo infrastruttura	nuove %	Ripartizione della quota aggiuntiva del fondo con i costi standard applicati a tutti i servizi comprensivi dei costi infrastruttura
ABRUZZO	244.981.635,58	2,472	6.933.552,10
BASILICATA	145.416.107,56	1,467	4.115.615,26
CALABRIA	282.436.512,48	2,850	7.993.612,53
CAMPANIA	848.791.192,19	8,564	24.022.771,89
EMILIA ROMAGNA	745.390.136,50	7,521	21.096.280,67
LAZIO	1.711.632.426,71	17,271	48.443.192,78
LIGURIA	444.445.718,04	4,485	12.578.851,20
LOMBARDIA	2.076.913.766,33	20,956	58.781.507,29
MARCHE	206.327.576,53	2,082	5.839.552,00
MOLISE	56.610.197,93	0,571	1.602.200,73
PIEMONTE	822.232.723,41	8,296	23.271.105,24
PUGLIA	570.150.291,23	5,753	16.136.584,02
TOSCANA	814.307.070,81	8,216	23.046.790,77
UMBRIA	211.704.779,48	2,136	5.991.739,40
VENETO	729.325.735,81	7,359	20.641.620,63
TOTALE	9.910.665.870,58	100,00	280.494.976,50

3. La quantificazione dei costi standard di cui alla tabella 2 è stata effettuata tenendo conto dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, sulla base di criteri, indicatori e algoritmi elaborati sulla base degli elementi disponibili per poter procedere in tempo utile alla ripartizione delle risorse stanziato sul Fondo nazionale per l'esercizio 2024. A decorrere dall'anno 2025 si procederà, ove necessario sulla base di nuove istruttorie, alla definizione di ulteriori criteri, indicatori e algoritmi al fine di tener conto, nell'ambito dei costi standard, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.

Art. 2

(Effetti pedaggio infrastruttura)



1. In applicazione del disposto di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha modificato l'articolo 27, comma 2 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, tenuto conto dei dati di cui all'allegato n. 1, la ripartizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è modificata secondo gli importi di cui alla tabella 3:

TABELLA n.3			
REGIONI	Ripartizione della quota aggiuntiva del fondo con i costi standard applicati a tutti i servizi (a)	Compensazione tra maggiori e minori oneri 2023 (b)	Ripartizione della quota aggiuntiva del fondo con i costi standard applicati a tutti i servizi con VARIAZIONE PIR (c= a+b)
ABRUZZO	6.933.552,10	1.668.355,12	8.601.907,21
BASILICATA	4.115.615,26	445.739,83	4.561.355,09
CALABRIA	7.993.612,53	1.267.993,47	9.261.606,00
CAMPANIA	24.022.771,89	-7.732.763,43	16.290.008,46
EMILIA ROMAGNA	21.096.280,67	8.210.170,71	29.306.451,38
LAZIO	48.443.192,78	-6.295.331,20	42.147.861,58
LIGURIA	12.578.851,20	-2.002.668,81	10.576.182,38
LOMBARDIA	58.781.507,29	-6.619.849,12	52.161.658,16
MARCHE	5.839.552,00	1.156.945,69	6.996.497,69
MOLISE	1.602.200,73	1.663.683,83	3.265.884,57
PIEMONTE	23.271.105,24	1.133.467,85	24.404.573,09
PUGLIA	16.136.584,02	2.070.519,55	18.207.103,58
TOSCANA	23.046.790,77	-138.425,99	22.908.364,78
UMBRIA	5.991.739,40	1.620.276,49	7.612.015,89
VENETO	20.641.620,63	3.551.886,02	24.193.506,66
	280.494.976,50	0,00	280.494.976,50

2. Ai fini del riparto di cui al comma 1, la compensazione tra i maggiori e i minori oneri sostenuti complessivamente dalle Regioni nel 2023 per l'adeguamento dei canoni per il pedaggio infrastrutture è effettuata con i seguenti criteri, specificati nell'allegato n. 1:

a) il 50 per cento dell'avanzo da minor onere complessivo è ripartito tra tutte le Regioni secondo la quota storica di accesso al Fondo nazionale di cui alla tabella 1;



b) il restante 50 per cento è ripartito tra le sole Regioni che hanno registrato minori costi di pedaggio in proporzione ai minori oneri medesimi, sino alla concorrenza del maggior onere complessivamente registrato.

Art. 3

(Effetti dell'applicazione del disposto dell'articolo 27, comma 2, lettera c)

1. In applicazione del disposto di cui della lettera c), comma 2, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, la ripartizione di cui all'articolo 2, comma 1, è modificata secondo gli importi di cui alla tabella 4:

TABELLA n.4					
REGIONI	Ripartizione della quota aggiuntiva del fondo con i costi standard applicati a tutti i servizi con VARIAZIONE PIR (a)	% di riparto calcolata escludendo le Regioni penalizzate	Riduzione ai sensi art. 27, comma 2, lettera c, decreto legge n.50/2017 (b)	redistribuzione della quota determinata ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera c, decreto legge n.50/2017 (c)	Ripartizione della quota aggiuntiva del fondo con i costi standard applicati a tutti i servizi con VARIAZIONE PIR ed al netto della riduzione di cui al l'art. 27, c. 2, let. C del DL 50/17 (d= a-b+c)
ABRUZZO	8.601.907,21	2,71		85.446,88	8.687.354,09
BASILICATA	4.561.355,09	1,56		49.235,19	4.610.590,28
CALABRIA	9.261.606,00	4,31		135.952,66	9.397.558,66
CAMPANIA	16.290.008,46	11,15		351.634,56	16.641.643,02
EMILIA ROMAGNA	29.306.451,38	7,43		234.423,04	29.540.874,41
LAZIO	42.147.861,58	11,75		370.693,34	42.518.554,91
LIGURIA	10.576.182,38	4,11		129.599,73	10.705.782,11
LOMBARDIA	52.161.658,16	17,48		551.434,14	52.713.092,30
MARCHE	6.996.497,69	2,19		68.929,27	7.065.426,96
MOLISE	3.265.884,57	0,00	3.154.228,67	0,00	111.655,90
PIEMONTE	24.404.573,09	9,90		312.246,40	24.716.819,49
PUGLIA	18.207.103,58	8,15		256.975,93	18.464.079,51
TOSCANA	22.908.364,78	8,89		280.481,76	23.188.846,54
UMBRIA	7.612.015,89	2,04		64.482,22	7.676.498,10
VENETO	24.193.506,66	8,33		262.693,57	24.456.200,22
	280.494.976,50	100,00	3.154.228,67	3.154.228,67	280.494.976,50

Art. 4

(Ripartizione definitiva delle risorse stanziare sul Fondo nazionale)

1. In applicazione degli articoli 1, 2 e 3, il Fondo nazionale, per una quota pari ad euro 5.153.830.338,00, è ripartito secondo gli importi indicati nella tabella 5:



TABELLA n. 5			
REGIONI	Riparto quota fondo 2024 con percentuali storiche (a)	Ripartizione della quota aggiuntiva del fondo con i costi standard applicati a tutti i servizi con VARIAZIONE PIR ed al netto della RIDUZIONE di cui al l'art. 27, c. 2, let. C del DL 50/17 (b)	Riparto del 100% del Fondo (c=a+b)
ABRUZZO	131.079.613,26	8.687.354,09	139.766.967,35
BASILICATA	75.529.145,19	4.610.590,28	80.139.735,47
CALABRIA	208.557.897,68	9.397.558,66	217.955.456,34
CAMPANIA	539.424.282,09	16.641.643,02	556.065.925,11
EMILIA ROMAGNA	359.616.188,06	29.540.874,41	389.157.062,47
LAZIO	568.661.370,55	42.518.554,91	611.179.925,46
LIGURIA	198.812.201,53	10.705.782,11	209.517.983,64
LOMBARDIA	845.926.426,11	52.713.092,30	898.639.518,41
MARCHE	105.740.803,26	7.065.426,96	112.806.230,22
MOLISE	34.597.221,34	111.655,90	34.708.877,25
PIEMONTE	479.000.965,94	24.716.819,49	503.717.785,43
PUGLIA	394.213.409,40	18.464.079,51	412.677.488,91
TOSCANA	430.272.485,17	23.188.846,54	453.461.331,71
UMBRIA	98.918.815,96	7.676.498,10	106.595.314,06
VENETO	402.984.535,94	24.456.200,22	427.440.736,16
	4.873.335.361,50	280.494.976,50	5.153.830.338,00

2. Il saldo da erogare alle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2024, a valere sul Fondo nazionale, è determinato secondo gli importi di cui alla tabella 6. Il saldo è ottenuto tenendo conto dei seguenti importi:

a) anticipazione dell'80 per cento, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 1° marzo 2024, pari a 4.123.064.270,40 euro;

b) quote da decurtare alle risorse assegnate alle Regioni Lazio, Umbria e Basilicata in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 561 del 1° dicembre 2017, , e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 537 del 7 dicembre 2018, che ha stabilito che le decurtazioni da applicare alle citate Regioni devono essere rateizzate in 8 rate a decorrere dall'anno 2018. Le decurtazioni sono redistribuite tra le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017, con le medesime percentuali di cui all'articolo 1.

3. Gli importi, di cui al comma 2, tabella 6, colonna f) sono impegnati ed erogati in favore di ciascuna Regione con successivi provvedimenti dirigenziali.



TABELLA n. 6						
REGIONI	Riparto del 100% del Fondo (a)	Anticipazione 80% di cui al D.I. n. 49 del 1-03-2024 (b)	Totale saldo 20% (c=a-b)	importo decurtazione anno 2015 (f.do TPL2016) 7 RATA (d)	quota penalità 7 RATA redistribuita (e)	SALDO DA EROGARE (f=c-d+e)
ABRUZZO	139.766.967,35	110.899.338,94	28.867.628,41		149.176,07	29.016.804,48
BASILICATA	80.139.735,47	63.901.106,08	16.238.629,38	563.705,36	85.956,47	15.760.880,49
CALABRIA	217.955.456,34	176.449.505,82	41.505.950,52		237.350,78	41.743.301,29
CAMPANIA	556.065.925,11	456.377.576,98	99.688.348,13		613.895,58	100.302.243,71
EMILIA ROMAGNA	389.157.062,47	304.251.717,98	84.905.344,49		409.263,72	85.314.608,21
LAZIO	611.179.925,46	481.113.489,01	130.066.436,46	4.244.155,87	647.169,05	126.469.449,64
LIGURIA	209.517.983,64	168.204.201,81	41.313.781,83		226.259,62	41.540.041,45
LOMBARDIA	898.639.518,41	715.692.388,10	182.947.130,31		962.712,49	183.909.842,80
MARCHE	112.806.230,22	89.461.548,51	23.344.681,71		120.339,06	23.465.020,77
MOLISE	34.708.877,25	29.270.829,24	5.438.048,01		39.373,61	5.477.421,62
PIEMONTE	503.717.785,43	405.256.692,11	98.461.093,32		545.130,40	99.006.223,72
PUGLIA	412.677.488,91	333.522.547,22	79.154.941,69		448.637,33	79.603.579,02
TOSCANA	453.461.331,71	364.030.172,06	89.431.159,65		489.674,61	89.920.834,27
UMBRIA	106.595.314,06	83.689.835,71	22.905.478,36	738.272,19	112.575,25	22.279.781,42
VENETO	427.440.736,16	340.943.320,83	86.497.415,33		458.619,37	86.956.034,71
	5.153.830.338,00	4.123.064.270,40	1.030.766.067,60	5.546.133,42	5.546.133,42	1.030.766.067,60

Art. 5

(Sharing mobility)

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 417 del 28 dicembre 2022, per l'anno 2024 le risorse finalizzate a promuovere la sperimentazione di servizi di *sharing mobility* sono ripartite tra le Regioni secondo gli importi di cui alla tabella 7.

2. Gli importi di cui al comma 1, tabella 7, colonna a), sono impegnati ed erogati in favore di ciascuna Regione con successivi provvedimenti dirigenziali.



TABELLA n. 7		
REGIONI	% di Riparto	RIPARTO delle risorse per i servizi di sharing mobility (a)
ABRUZZO	2,69	417.544,75
BASILICATA	1,55	240.592,70
CALABRIA	4,28	664.346,30
CAMPANIA	11,07	1.718.297,55
EMILIA ROMAGNA	7,38	1.145.531,70
LAZIO	11,67	1.811.430,21
LIGURIA	4,08	633.302,08
LOMBARDIA	17,36	2.694.638,26
MARCHE	2,17	336.829,78
MOLISE	0,71	110.206,98
PIEMONTE	9,83	1.525.823,39
PUGLIA	8,09	1.255.738,68
TOSCANA	8,83	1.370.602,29
UMBRIA	2,03	315.098,83
VENETO	8,27	1.283.678,48
TOTALE	100,00	15.523.662,00

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

